

COMUNE DI JESOLO
(PROVINCIA DI VENEZIA)
STATUTO

CAPO II

Segretario comunale

Articolo 51

Segretario comunale

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del sindaco, del consiglio e della giunta, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
3. È il responsabile della prevenzione della corruzione all'interno del Comune.
4. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e ne coordina l'attività.
5. Avoca a sé o rimette ad altri dirigenti con specifiche istruzioni sugli atti da assumere, i procedimenti cui all'art. 19, comma 2., lettera l).
6. Può approvare direttive interpretative od organizzative vincolanti per i dirigenti e per i dipendenti del Comune, allo scopo di garantire un'uniforme applicazione della normativa o di assicurare il coordinamento dell'attività della struttura ovvero l'unitarietà dell'azione amministrativa.
7. Svolge i controlli successivi di legittimità sugli atti del Comune, con le modalità previste dal «regolamento dei controlli interni».
8. Convoca e presiede il «comitato intersettoriale di controllo delle società partecipate» e nomina i suoi componenti, scegliendoli tra i dipendenti del Comune.
9. Esercita la direzione e il coordinamento di quegli uffici e servizi, rispetto ai quali il sindaco gli abbia attribuito i compiti e le funzioni di dirigente.
10. Propone al sindaco e alla giunta gli atti e i provvedimenti necessari ad assicurare il ciclo della performance, compresi quelli di natura regolamentare o attinenti alle nomine, avvalendosi della collaborazione delle unità organizzative del Comune, alle quali può chiedere, direttamente o tramite i dirigenti, dati, relazioni, proposte.
11. Propone al sindaco l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure derivanti dalla responsabilità dirigenziale.
12. Roga i contratti nei quali il Comune è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge e dal «regolamento per la disciplina dei contratti».